


# LA CULTURA DEL PERIODO NARA

a cura di  
Andrea Maurizi



Critica letteraria e linguistica  
*FRANCOANGELI*



I lettori che desiderano informarsi sui libri e le riviste da noi pubblicati possono consultare il nostro sito Internet: [www.francoangeli.it](http://www.francoangeli.it) e iscriversi nella home page al servizio “Informatemi” per ricevere via e-mail le segnalazioni delle novità

# LA CULTURA DEL PERIODO NARA

a cura di  
Andrea Maurizi

Critica letteraria e linguistica  
*FRANCOANGELI*

Il volume è stato pubblicato con il contributo del Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione “Riccardo Massa” dell’Università degli Studi Milano-Bicocca.

Copyright © 2012 by FrancoAngeli s.r.l., Milano, Italy

*L’opera, comprese tutte le sue parti, è tutelata dalla legge sul diritto d’autore. L’Utente nel momento in cui effettua il download dell’opera accetta tutte le condizioni della licenza d’uso dell’opera previste e comunicate sul sito [www.francoangeli.it](http://www.francoangeli.it).*

# INDICE

<i>Andrea Maurizi</i> Introduzione	pag.	7
<i>Giorgio Fabio Colombo</i> Tra norma e principio: storia, mitologia ed eredità dei codici del periodo Nara	»	9
<i>Naomi Hayashi</i> Il “rosso cinabro”: la scoperta del mercurio nella storia e nella letteratura del Giappone antico	»	19
<i>Shinobu Kuranaka</i> Il monastero Daian di Nara e la trasmissione dei testi	»	31
<i>Antonio Manieri</i> Pratica lessicografica nel periodo Nara: tradizione, fonti, modelli	»	43
<i>Susanna Marino</i> <i>Shōsōingire</i> : ispirazioni continentali e creatività indigena	»	57
<i>Hiroyuki Masuno</i> Rilettura di una poesia di Abe no Nakamaro	»	65
<i>Andrea Maurizi</i> La produzione poetica della Principessa Nukata	»	77
<i>Maria Chiara Migliore</i> Genesi e sviluppo della biografia nel periodo Nara	»	95

<i>Giuseppe Pappalardo</i> Il sistema vocalico del giapponese del periodo Nara: ricostruzioni fonetiche e interpretazioni fonologiche	pag.	111
<i>Virginia Sica</i> Ospiti dalla Cina. Lo Zen prima di Myōan Eisai	»	125
<i>Kazuomi Tada</i> L'essenza del <i>waka</i> . Spunti del Libro XVI del <i>Man'yōshū</i>	»	135
<i>Kuniko Tanaka</i> La voce del legno: ciò che raccontano i <i>mokkan</i>	»	145
<i>Aldo Tollini</i> La scrittura <i>kanji kana majiri</i> fu inventata a Nara? Riflessioni sul <i>Tōdaiji fujumonkō</i>	»	157
Gli Autori	»	165

## INTRODUZIONE

Le ampie strade diritte dell'antica Nara erano fiancheggiate da palazzi e templi, da conventi e pagode, da ville e giardini; le costruzioni pare fossero per lo più dipinte d'azzurro e di rosso [...]. Tanto incantevole doveva essere Nara capitale dell'impero, che i poeti non cessavano di celebrarla nei loro canti: "Come splendente corolla /in fiore/ splendente fiorisce Nara/ la capitale", esclamava Ono no Oyu.<sup>1</sup>

Scorrendo le pagine dedicate alla città di Nara di *Ore giapponesi*, il lettore ha la possibilità di compiere un piccolo ma entusiasmante viaggio virtuale tra le vie della prima importante città della storia del Giappone: Nara. Maraini, con la gradevolezza e l'eleganza della sua scrittura, conduce l'inesperto visitatore occidentale nel cuore del primo importante centro politico ed economico del paese, facendogli respirare, attraverso brevi ma efficaci digressioni storiche e culturali, "il profumo della stagione della giovinezza della cultura giapponese", come lui definisce l'energia che animò ogni aspetto della vita materiale e culturale del periodo Nara.

Edifici pubblici e privati, monasteri e una grande quantità di suppellettili risalenti a quel lontano periodo storico ci permettono tuttora di immaginare l'imponenza e la bellezza architettonica della città. Dal 710 al 784, Nara incarnò lo spirito che aveva guidato la riorganizzazione delle istituzioni politiche, sociale e culturali del paese secondo i principi della civiltà cinese. Heijōkyō, come era al tempo anche chiamata, non fu però la prima e unica capitale del paese. Prima della sua costruzione c'erano state Fujiwara, Naniwa e Ōtsu. E nel corso dell'VIII secolo, Kuni e Shigaraki furono capitali dal 740 al 745, mentre Nagaoka ospitò la sede del governo dal 784 al 794, gli ultimi dieci anni del periodo Nara.

<sup>1</sup> Fosco Maraini, *Ore giapponesi*, Dall'Oglio Edizioni, Milano 1988, pp. 235-236.

Nell'ambito della storia culturale del Giappone, il periodo Nara ha svolto un ruolo di fondamentale importanza per la maturazione materiale e spirituale del paese. La lontananza temporale e le difficoltà di ordine linguistico relative alle fonti hanno contribuito a relegare la cultura di questo periodo storico ai margini della riflessione critica degli studiosi giapponesi e occidentali. L'intento di questo libro è di fornire uno strumento agile e scientificamente valido che permetta, ai più attenti estimatori della civiltà giapponese, di avvicinarsi e comprendere diversi aspetti della vita culturale del Giappone dell'VIII secolo: dalla letteratura alla storia, dalla giurisprudenza alle conoscenze scientifiche, dalla linguistica al pensiero filosofico, dall'archeologia alla storia del costume.

I saggi qui riuniti sono frutto delle ricerche condotte appositamente da studiosi italiani e giapponesi in occasione del milletrecentesimo anniversario della fondazione della città di Nara, caduto nel 2010. In questo senso, il volume si unisce alle numerose pubblicazioni prodotte negli ultimi anni per dare il giusto risalto alla ricorrenza con cui si sono celebrate, dentro e fuori al Giappone, una delle più antiche città giapponesi e le sue espressioni culturali più precipue.

Esprimo la mia gratitudine a tutte le persone che hanno reso possibile il completamento di questo lavoro. Innanzitutto i colleghi che hanno accettato di partecipare al progetto, dedicando tempo ed energie per la stesura dei loro contributi. Un ringraziamento particolare va poi a Barbara Bisetto, docente di Lingua cinese presso l'Università degli Studi di Milano-Bicocca, per aver sciolto diversi miei dubbi interpretativi di brani e poesie redatti in cinese classico.

Ricordo che per la trascrizione del giapponese si è usato il sistema Hepburn, mentre per il cinese ci si è avvalsi del *pinyin*. I macron sulle vocali delle parole giapponesi indicano l'allungamento delle stesse, non il raddoppio. Si è deciso di non indicare l'allungamento delle vocali nei toponimi di Tokyo, Kyoto e Osaka, e di esplicitarlo in tutti gli altri.

*Andrea Maurizi*

## TRA NORMA E PRINCIPIO: STORIA, MITOLOGIA ED EREDITÀ DEI CODICI DEL PERIODO NARA

Come è noto agli storici, il sistema giuridico giapponese è stato, a partire dal VI sec. d.C. e sino alla recezione dei modelli europei avvenuta nel periodo Meiji (1868-1912), ispirato al modello della Cina imperiale, fondato sulla dottrina confuciana e sui precetti quasi-giuridici da essa espressi.

L'archeologia del diritto riferisce, per il periodo anteriore all'importazione del modello sino-confuciano, di una società giuridicamente arcaica, basata sulla commistione fra potere religioso e potere civile, il cui (proto)diritto era di natura sacrale. Nell'ambito di questa compenetrazione fra sacro e legale, il reato veniva punito non in quanto gesto illecito ma in quanto azione sacrilega; la pena veniva comminata non solo per sanzionare il colpevole, ma anche e soprattutto per placare la collera del divino; il processo era celebrato facendo uso di ordalie.<sup>1</sup>

Tale situazione persistette sino alla "contaminazione" della più evoluta e raffinata cultura giuridica cinese: nell'ambito della recezione in Giappone dapprima della scrittura ideografica e della religione buddhista, arrivarono nell'arcipelago anche i precetti filosofici del confucianesimo. L'embrionale stato giapponese fece propria l'ideologia confuciana, anche per la parte relativa al diritto. Infatti, la nascente organizzazione statale del Giappone vide con favore la gerarchia insita nelle "cinque relazioni",<sup>2</sup> e la struttura dello stato imperiale.

Se dunque è grazie all'influenza cinese che il diritto giapponese abbandonò il previgente modello, fondato sull'identità norma religiosa-norma giuridica, occorre comunque dare atto di una serie di peculiarità e di tratti

<sup>1</sup> Cfr. Oda Hiroshi, *Japanese Law*, Oxford University Press, Oxford 1999<sup>2</sup>, pp. 12-13 (la terza edizione [2009] omette la parte relativa alla storia antica).

<sup>2</sup> I rapporti sociali possono essere sussunti e inquadrati in cinque relazioni fondamentali: sovrano-suddito, padre-figlio, marito-moglie, fratello maggiore-fratello minore, amico-amico (ma anche in questo caso uno dei due è più anziano). Ovviamente si tratta di relazioni gerarchiche, che vanno in scala cromatica dal massimo della disparità a una situazione prossima all'uguaglianza, ma che pure è caratterizzata da una soggezione dell'amico giovane.

originali che il Giappone conservò o sviluppò, distaccandosi così dal prototipo sinoconfuciano.

Tuttavia, quando si affronta il diritto di un'epoca così remota, e sulla quale le fonti storiche sono carenti, occorre specificare una serie di *caveat* interpretativi e di limiti dell'indagine.

Anzitutto, nonostante che, in riferimento alle produzioni normative dei periodi Asuka (538-710) e Nara (710-794), gli storici utilizzino spesso il termine “codice”, è ovvio che tali raccolte legislative non possano essere considerate alla pari delle codificazioni europee del XVIII e XIX secolo, e pertanto il termine deve essere inteso in senso improprio.<sup>3</sup> Inoltre, qualunque analisi della normativa dell'epoca deve essere compiuta tenendo a mente che la maggior parte delle fonti originali sono andate perdute, e quindi gli storici si sono basati su edizioni e ricostruzioni successive. Si ha infatti notizia di quattro *ritsurūyō* (*ritsu*: norme penali; *ryō*: norme amministrative). Tuttavia, del primo di essi, noto come *Ōmiryō* (Codice Ōmi), compilato tra il 662 e il 668 e dedicato solo alle norme amministrative), è contestata l'esistenza; del secondo di essi, lo *Asuka Kiyomiharyō* (Codice Asuka Kiyomihara), sempre dedicato solo al diritto amministrativo), invece vi è notizia certa nei documenti storici, ma manca il testo originale. Il primo testo completo di cui si abbia testimonianza diretta è il *Taihō ritsurūyō* (Codice Taihō) del 701. Per questo è opportuno riferirsi non solo alla “storia” delle codificazioni, ma anche alla loro “mitologia”.

Il lettore avrà già notato che sinora sono state menzionate solo produzioni normative antecedenti all'epoca Nara: tuttavia il compimento delle codificazioni *ritsurūyō* che darà origine al periodo noto agli storici appunto come *ritsurūyō kokka*<sup>4</sup> (stato basato sulla legge) avviene proprio in tale periodo, la cui importanza sul diritto giapponese non deve quindi essere sottovalutata. Inoltre, è proprio in periodo Nara che si comincia ad ammettere il possesso continuato dei terreni: dapprima, nel 723, per un periodo di tre generazioni; in seguito, nel 743, illimitato. Tale concessione darà origine al sistema degli *shōen* che darà l'impronta caratteristica di tutto il sistema feudale.

<sup>3</sup> E del resto la medesima questione si pone anche con riferimento al *Jūshichijō kenpō* (Costituzione dei diciassette articoli). In questo caso, è proprio il termine *kenpō*, che, benché utilizzato anche per la costituzione Meiji del 1889 e per la costituzione del Giappone del 1947, designa un insieme di massime e precetti di ispirazione buddhista e confuciana che ben poco hanno a che fare con una moderna carta costituzionale.

<sup>4</sup> Cfr. Alexander N. Mesheryakov, “On the Quantity of Written Data Produced by the Ritsurūyō State”, *Japan Review*, 15, 2003, p. 187.

Fatte queste doverose premesse, ci si può dunque addentrare nell'analisi delle normative, le quali, come detto, segnano un'adesione al modello cinese, con però alcune significative differenze.

Se si analizza la letteratura giuscomparatistica sull'argomento, si nota come l'originalità del sistema giapponese sia stata appiattita in modo semplicistico, e come le analisi dei giuristi non valorizzino adeguatamente le peculiarità del Giappone.<sup>5</sup> Un esempio valga per tutti:

Il Giappone, così come la Corea e l'Indocina, cadde ben presto nella sfera di influenza della più raffinata cultura cinese. Verso il V secolo d.C. la scrittura cinese arrivò in Giappone, mentre nel secolo successivo si diffuse il Buddismo. I governanti giapponesi del VII e dell'VIII secolo furono grandi ammiratori della vita intellettuale cinese, conoscevano la letteratura e l'arte cinese, si convertirono al Buddismo e riorganizzarono il loro Stato secondo il modello cinese, creando una gerarchia di funzionari salariati e – come avevano già fatto gli Imperatori cinesi – facendo della loro posizione quella di dominatori assoluti e onnipotenti. Anche le più antiche leggi giapponesi a noi pervenute mostrano una grande somiglianza con quelle della dinastia cinese T'ang.<sup>6</sup>

È del tutto evidente come questa impostazione, ovviamente motivata dalla necessaria trattazione sintetica, ometta di sottolineare alcune delle diversità fra modello cinese e giapponese.

Anzitutto, la differenza più macroscopica attiene alla figura del sovrano: in Cina, a partire dalla compiuta teorizzazione effettuata da Mengzi, la legittimazione del regnante derivava dal cosiddetto “mandato del Cielo”. L'imperatore della Cina dunque non era una divinità, bensì godeva del favore del Cielo, favore che poteva essergli “revocato” in caso di condotte non conformi al suo ruolo di sovrano. In Giappone tale concezione non venne mai accettata: l'imperatore era il discendente diretto della dea del sole Amaterasu *ōmikami*, e come tale non necessitava di alcuna ulteriore investitura rispetto allo *status* divino derivante dalla sua ascendenza, né mai si porrà la questione del suo comportamento più o meno virtuoso. Pertanto, in nessun periodo della storia del Giappone (almeno sino al 1946<sup>7</sup>) la so-

<sup>5</sup> E questa considerazione, purtroppo, non vale solo per il diritto giapponese antico. Al sistema giapponese i manuali di diritto comparato in uso in Italia dedicano non più di una manciata di pagine. Sul punto, si veda Giorgio F. Colombo, a cura di, *Giappone: un diritto originale alla prova della globalizzazione*, Cafoscarina, Venezia 2011, p. 8.

<sup>6</sup> Barbara Pozzo, a cura di, Konrad Zweigert, Hein Kötz, *Introduzione al diritto comparato*, Giuffrè, Milano 1998, p. 367 (trad. italiana di *Einführung in die Rechtsvergleichung auf dem Gebiet des Privatrechts*, Mohr Siebeck, Tübingen 1971).

<sup>7</sup> Occorre trattare in modo parallelo e differenziato il discorso relativamente allo status divino dell'imperatore e quello relativo alla sovranità, anche se entrambe le questioni trovano definizione nel 1946-1947. Con il celebre discorso del *Tennō no ningen sengen* (Dichia-

vrantà dell'imperatore sarà incontestata, anche se, come noto, per lunghi periodi l'esercizio sostanziale del potere sarà esercitato da altri soggetti.<sup>8</sup> Questa originalità del modello giapponese ha un'importanza capitale, dal momento che la tematica del ruolo dell'imperatore sarà un tratto distintivo e costante dell'intero sistema giuridico. Da un punto di vista filosofico (ma anche di teoria generale dello stato), il sovrano giapponese non è – come quello cinese – al vertice della gerarchia umana, ma ne è al di sopra, all'esterno.<sup>9</sup>

Dalla conservazione del ruolo sacrale del sovrano, uscita integra dall'adozione del sistema confuciano, discendono anche alcune caratteristiche strutturali della gerarchia dello stato: in particolare si osserva una prevalenza del Ministero del Culto sul Consiglio di Stato. Gli storici attribuiscono questa prevalenza proprio alla duplice valenza sacra e civile dell'imperatore.<sup>10</sup>

razione della natura umana dell'imperatore) del capodanno del 1946, l'imperatore aveva affermato la propria natura umana, negando così di essere una divinità. La sovranità dell'imperatore è stata invece negata sia nel Preambolo, sia nell'art. 1 della costituzione del Giappone (entrata in vigore nel 1947) ove si legge che "L'imperatore [...] trae la propria posizione dalla volontà del popolo, nel quale risiede il potere sovrano".

<sup>8</sup> Sia l'aristocrazia di corte prima, sia quella militare poi, priveranno l'imperatore del potere effettivo. Durante molti secoli della storia giapponese si assisterà a una peculiare dissociazione fra intestazione formale ed esercizio concreto della sovranità. Pertanto, appare lecito con riferimento a questi periodi definire l'imperatore come *sovrano* (nel senso tecnico di *superiorem non recognoscens*) non *monarca* (nel senso di soggetto che assomma i poteri esecutivo, legislativo e giudiziario). Al *nadir* del suo potere, all'imperatore sarà concessa solamente la possibilità di attribuire onorificenze e di cambiare il calendario. Questa impostazione è condivisa anche da Virginia Sica, "Tokugawa Tsunayoshi: prove generali di Stato sociale", *Rivista degli Studi Orientali*, 1-4, 2009, pp. 123-152.

<sup>9</sup> L'importanza di questa superiorità troverà consacrazione anche nella legislazione moderna, su modello europeo-continentale. Ad esempio, nel Codice penale del 1880, basato sul modello francese, sarà escluso che l'imperatore possa essere soggetto all'azione penale. Inoltre, l'introduzione dei reati di alto tradimento contro lo stato e contro l'imperatore sarà aspramente criticata da alcuni statisti giapponesi, i quali ritenevano che un simile atto sacrilego non fosse nemmeno immaginabile (vedi, in particolare, le dichiarazioni di Soejima Taneoshi in Merrill Dean, *The Japanese Legal System*, Cavendish, London 2002<sup>2</sup>, p. 97). Anche nella Costituzione dell'impero giapponese, l'imperatore sarà formalmente celebrato come "sacro e inviolabile" (art. 3).

<sup>10</sup> "The new system was very near to a faithful copy of the T'ang system, but there were certain points in which it differed from the Chinese original, notably the precedence of the Department of Worship over the Council of State. The fact that special recognition was accorded to the priestly function of the sovereign shows that, despite an almost slavish adherence to the Chinese pattern in other respects, the Japanese reformers were not willing to abandon their national tradition of kingship, according to which the sovereign is in theory sacred and inviolable" (George Sansom, *A History of Japan to 1334*, Tuttle, Tokyo 1963, p. 69).

Un'altra differenza fondamentale fra modello cinese e giapponese riguarda il reclutamento dei funzionari imperiali. Come è noto, il sistema dei *ritsuryo* – come del resto l'affiliante sistema Tang – prevedeva una gerarchia di funzionari. Nella Cina imperiale, tuttavia, agli incarichi della pubblica amministrazione si accedeva tramite un sistema di concorsi, teoricamente aperti a chiunque volesse parteciparvi.<sup>11</sup>

Il Giappone, in modo molto più aristocratico della Cina, non optò mai per questo sistema di reclutamento, affidando quindi la selezione dei funzionari alla nascita e non al merito, ponendo ufficialmente quest'ultimo requisito anche dopo il "carattere".<sup>12</sup> Fu infatti prima la nobiltà di corte e poi quella militare e costituire l'ossatura della pubblica amministrazione giapponese.

Sotto questo profilo, oltre alle considerazioni sulla gestione elitaria della cosa pubblica, si possono anche trarre conclusioni sulla piramide sociale: l'assenza dell'istituto dei concorsi precluse, in Giappone, anche questa limitata forma di mobilità sociale.

Un'ultima deviazione, ma più contenuta, rispetto al modello cinese, riguarda la pubblicità delle norme. Come è noto, l'ortodossia confuciana è decisamente contraria alla generale conoscenza della legislazione da parte del popolo, perché la consapevolezza di ciò che è permesso e di ciò che è vietato porterebbe alla litigiosità, infatti:

Appena il popolo conosce quali siano le sanzioni, esso smarrisce il rispetto dell'autorità e acquisisce un atteggiamento litigioso che lo porta ad appigliarsi allo scritto [...] Non appena il popolo conosce le modalità con cui condurre una lite, esso rifiuterà le regole morali di comportamento e diverrà cavilloso, dibattendo sulla punta di un coltello o di un'ascia. Liti confuse si moltiplicheranno e la corruzione si diffonderà.<sup>13</sup>

<sup>11</sup> I concorsi sono un prodotto della sintesi fra le due più grandi e importanti scuole di pensiero giuridico cinese, ossia i già pluricitati confuciani e i legisti. Furono i legisti a introdurre l'idea che il merito dovesse essere il criterio fondamentale per la selezione dei funzionari, ma furono i confuciani a far sì che i concorsi fossero basati su prove di conoscenza della letteratura classica e di composizione poetica, di fatto limitando la partecipazione solo a coloro che avessero ricevuto un'istruzione superiore.

<sup>12</sup> "[...] the hierarchy in Japan was based upon birth and not upon talent. Japanese society was definitely aristocratic, and Japanese history consistently displays a deep interest in pedigree, rank and title. The matter is put quite bluntly in an edict of 862, which provides that in selecting men for office the considerations are to be first birth, then character, and the capacity" (Sansom, cit., p. 69).

<sup>13</sup> Dirk Bodde, a cura di, *Essays on Chinese Civilization*, Princeton University Press, Princeton 1981, p. 178 (traduzione italiana mia).

In Giappone invece prevalse, almeno inizialmente, l'idea di una funzione "didattica" della legislazione: l'imperatore desiderava che il popolo conoscesse le leggi, poiché era attraverso le leggi che egli esprimeva la sua volontà.<sup>14</sup> Questa tendenza, presente nell'epoca Nara, venne tuttavia riassorbita nelle epoche successive: anche a causa della menzionata divaricazione fra sovranità ed esercizio del potere.<sup>15</sup> Tuttavia, le radici profonde di questo intento sembrano aver attraversato in modo sotterraneo i secoli e spanso la loro efficacia anche nella legislazione moderna e contemporanea.<sup>16</sup>

Per quanto riguarda le previsioni concrete dei *ritsuryō* si possono notare alcune caratteristiche significative.<sup>17</sup>

Dal punto di vista amministrativo, si assiste alla già menzionata prevalenza del Ministero del Culto. Sotto di esso, l'amministrazione civile dello Stato si dipanava secondo una struttura sostanzialmente bipartita.<sup>18</sup> Dal punto di vista del diritto penale, invece, si può notare come la struttura delle "cinque pene" tipica del sistema cinese venne mantenuta nei meccanismi sanzionatori.<sup>19</sup> Inoltre, in omaggio ai dettami dei confuciani (e in spregio a

<sup>14</sup> Questa idea troverà comunque applicazione anche nella Cina imperiale, ma con maggiore difficoltà e soprattutto senza un pieno sostegno ideologico.

<sup>15</sup> Il testo normativo più rilevante del periodo Edo, il *Kujikata osadamegaki* (Decisioni scritte per le controversie) del 1742 sarà infatti diviso in due libri, il secondo dei quali "segreto", nel senso che la sua consultazione era riservata solo ai funzionari addetti all'amministrazione della giustizia.

<sup>16</sup> In periodo Meiji, infatti, il governo imperiale si dedicò a grandi campagne di conoscenza della nuova legislazione, allo scopo, appunto, di far sì che i sudditi sapessero che l'imperatore intendeva governare anche attraverso la legge, invitando la gente comune a farne uso. Un esempio molto più attuale è invece costituito dalla recentissima (2003) legislazione sull'arbitrato. In essa, è previsto che nel caso un consumatore sia parte di una clausola compromissoria, ha diritto a ricevere dall'arbitro una "lezione" su cosa sia l'arbitrato, in seguito alla quale può decidere se aderire alla procedura oppure rendere inoperante la clausola.

<sup>17</sup> Non è questa la sede per approfondire in dettaglio la puntuale organizzazione i documenti ufficiali previsti dai vari *ritsuryō*, anche in chiave dell'evoluzione storica dei vari testi. Per una disamina accurata in tal senso si rimanda a Maria Chiara Migliore, *I documenti ufficiali del periodo di Nara*, La Sapienza Orientale, Roma 2011.

<sup>18</sup> Così delineata dal *Taihō ritsuryō* del 701. Direttamente sotto il Cancelliere, operavano i consiglieri maggiori e minori. La bipartizione della struttura statale vedeva sostanzialmente quattro ministeri sottoposti al Ministro della Sinistra (il Ministero del Centro, ossia il raccordo fra il sovrano e l'amministrazione generale; il Ministero delle Cerimonie; il Ministero degli Affari civili; il Ministero degli Affari dei sudditi) e quattro al Ministro della Destra (il Ministero degli Affari militari; il Ministero della Giustizia; il Ministero del Tesoro; il Ministero della Casa Imperiale). Lo schema può essere apprezzato visivamente in Sansom, cit., p. 68.

<sup>19</sup> Ossia flagellazione con bambù leggero, flagellazione pubblica con bambù pesante, servitù penale, esilio, morte. La pena di morte era inflitta per strangolamento (o impiccagione) o per decapitazione. Conformemente al modello cinese, la decapitazione era considerata più grave perché comportava la perdita di integrità del corpo. Sul sistema cinese vedi Renzo

quelli dei legisti), la gravità delle pene sarà modellata in base al rango di reo e persona offesa.

Con l'entrata in vigore dello *Yōrō ritsuryō* (Codice Yōrō, 752, ma il testo era già pronto dal 720) giunge dunque a compimento la prima grande fase legislativa del Giappone. Le codificazioni del periodo presto cadranno in desuetudine in favore delle legislazioni dei signori feudali e delle consuetudini locali, e tuttavia non saranno mai formalmente abrogate, rimanendo così in vigore, sebbene solo *in the books*, fino alle riforme legislative d'era Meiji.

Per concludere, quale il senso di una trattazione riepilogativa del modello legislativo del Giappone di Nara (salva ovviamente la lodevole intenzione di celebrare la ricorrenza della sua fondazione)? Perché da questa epoca remota si comincia ad addipanare un filo conduttore del diritto giapponese che può essere rintracciato per certi versi ancora in periodi recenti, recentissimi, o addirittura oggi. Alcuni esempi chiariranno meglio l'influenza di cui si parla.

Per quanto attiene al primo caso (influenze che si sono prodotte sino ad epoche recenti), durante l'era Meiji i governanti si trovarono alle prese con l'adozione di modelli normativi stranieri: senza voler qui approfondire il complesso procedimento di recezione dei diritti europeo-continentali in Giappone,<sup>20</sup> uno dei problemi più difficili cui il legislatore giapponese dovette far fronte fu la trasposizione in linguaggio ideografico di concetti giuridici del tutto assenti nella cultura giapponese. L'esempio paradigmatico è costituito dalla tortuosa ricerca di un equivalente in *kanji* della nozione – autentico cardine delle codificazioni occidentali moderne – di diritto soggettivo. Il diritto nipponico-confuciano, nato coi *ritsuryō* e sopravvissuto fino a tutto il periodo Edo (1603-1867), infatti non conosceva la nozione di “diritto soggettivo”, bensì solo quella di dovere: le “cinque relazioni” non si basavano su un sinallagma diritto-dovere, ma su un sistema reticolare di doveri reciproci, ovviamente orientati in via gerarchica. Le “appassionanti” vicende dei rapporti fra lingua e diritto nel XIX secolo avevano generato problematiche talmente complesse da portare a proposte paradossali, come l'adozione della lingua francese quale lingua nazionale. Alla fine, il concet-

Cavaliere, *La legge e il rito. Lineamenti di storia del diritto cinese*, FrancoAngeli, Milano 1999, pp. 91-95.

<sup>20</sup> Processo sul quale è fiorita una sterminata letteratura. Solo per l'Italia, si suggerisce la lettura di Gianmaria Ajani, Andrea Serafino, Marina Timoteo, *Diritto dell'Asia Orientale*, UTET, Torino 2007, pp. 133-152 e di Renzo Cavaliere, a cura di, *Diritto dell'Asia Orientale*, Cafoscarina, Venezia 2009<sup>2</sup>, pp. 80-85.

to di *kenri* riuscì a farsi strada nel lessico giapponese, ma solo dopo un cammino estremamente tortuoso.<sup>21</sup>

Un esempio di “eredità giuridica” ancora più recente è costituito dalla faticosa rimozione di tutti gli elementi gerarchico-patriarcali che il diritto antico ha lasciato, come legato, nelle codificazioni moderne. Della questione relativa ai rapporti fra Imperatore e codice penale si è già detto,<sup>22</sup> ma con altre manifestazioni, questioni con la stessa matrice gerarchica saranno trattate in tempi ben più recenti. Ad esempio, nel 1970 la Corte Suprema del Giappone decise, a distanza di ben 90 anni dall’adozione del codice penale su modello francese e di 63 anni dalla revisione su modello tedesco, che l’omicidio dell’ascendente (o parricidio) non dovesse essere punito come reato autonomo, più grave dell’omicidio, ritenendo che un diverso trattamento delle due fattispecie violasse il principio di uguaglianza formale e sostanziale contenuto nella vigente Costituzione. La norma, ispirata al rispetto della relazione padre-figlio e posta come fondamentale dalla mentalità giuridica giapponese, era sopravvissuta a due codificazioni moderne e a una carta costituzionale contemporanea (e per di più, come è noto, redatta dagli statunitensi). E nonostante la pronuncia della Corte Suprema, ci vollero ancora diversi anni prima che questa diversità gerarchica scomparisse dall’ordinamento giapponese.<sup>23</sup>

A titolo di esempio di un tratto distintivo, che in qualche misura resiste ancora oggi, dell’ordinamento giapponese, si può parlare dei rapporti fra autorità statale e religione. Come detto, l’imperatore, nel modello giapponese, ha sempre avuto una valenza sacra, e l’amministrazione civile era spesso intrisa di funzioni religiose.<sup>24</sup> Questa valenza era stata riconosciuta anche dai *ritsuryō*, era stata trasposta nella Costituzione dell’impero giapponese (1889) ed è sopravvissuta sino alla Costituzione del Giappone (1947). Nonostante ora formalmente (ossia anche da un punto di vista nor-

<sup>21</sup> Le cui tappe sono efficacemente riassunte da Andrea Ortolani, “La lingua del diritto in Giappone”, in Ajani, Serafino, Timoteo, cit., pp. 35-40.

<sup>22</sup> Vedi *supra*, nota 9.

<sup>23</sup> In Giappone, infatti, la dichiarazione di incostituzionalità di una norma non comporta la sua immediata rimozione dall’ordinamento (come avviene in Italia), bensì solo la disapplicazione nel caso specifico e la trasmissione del fascicolo di causa al Governo e alla Dieta, perché si adoperino al fine di modificare la normativa: questi soggetti però non sono tenuti ad attivarsi immediatamente. L’esempio più vistoso di “resistenza” della Dieta a una pronuncia di incostituzionalità ha riguardato (e tuttora riguarda, posto che la nuova normativa è stata dichiarata ancora una volta incostituzionale) la legge elettorale.

<sup>24</sup> Ad esempio, sulle funzioni rituali dei capivillaggio, cfr. Massimo Raveri, *Itinerari nel sacro. L’esperienza religiosa giapponese*, Cafoscarina, Venezia 2006<sup>2</sup>, pp. 292-306.

mativo) l'imperatore non sia considerato una divinità<sup>25</sup> e i funzionari statali non abbiano più funzioni religiose, i tribunali giapponesi sono stati chiamati più volte a pronunciarsi sulla sottile linea di demarcazione che sussiste fra religione e tradizione con riferimento agli organi dello stato.<sup>26</sup>

Gli esempi del radicamento della cultura giuridica antica potrebbero essere assai più numerosi, e del resto gli antropologi del diritto dubitano che in poco più di cento anni si possa cambiare la cultura del diritto di un popolo. Nel caso del Giappone, queste radici, dopo essere state accuratamente trapiantate dalla Cina, affondano profondamente nelle antiche capitali del Kansai.

<sup>25</sup> Ma solo "il simbolo dello Stato e dell'unità del popolo" (Costituzione del Giappone, art. 1).

<sup>26</sup> Sulla questione rimando al mio saggio "Laicità dello Stato e shintoismo nella giurisprudenza costituzionale giapponese", *Asiatica Ambrosiana*, 3, Bulzoni, Roma 2011, pp. 141-171.



NAOMI HAYASHI

## IL “ROSSO CINABRO”: LA SCOPERTA DEL MERCURIO NELLA STORIA E NELLA LETTERATURA DEL GIAPPONE ANTICO<sup>1</sup>

Prevediamo di dover temere molto in avvenire il mercurio, un metallo che anche in Giappone, lo si è scoperto di recente, annovera una storia antica.<sup>2</sup> Quando parliamo di metalli o leghe metalliche in relazione ad antiche civiltà ci riferiamo generalmente al rame, al bronzo, al ferro, senza pensare che poi, magari nei musei, ci imbattiamo anche in oggetti d'oro e d'argento. In ogni caso, non ci viene mai in mente il mercurio. Ce ne dovremmo chiedere il perché.

<sup>1</sup> Il presente lavoro è una nuova versione dell'articolo uscito con il medesimo titolo su *Il Giappone*, XLIV, 2004, pp. 25-37. Ringrazio il prof. Tamburello per aver concesso il permesso di ripubblicare l'articolo in questa sede.

<sup>2</sup> In data 27 febbraio 2005, il dott. Carlo Gargiulo annunciava nel programma televisivo *Elisir* l'imminente sostituzione dei termometri al mercurio. Il *Giornale Tecnologico* riportava anche: "La Commissione europea ha deciso di dichiarare guerra al mercurio. Tra gli oggetti e gli strumenti che saranno banditi dal vecchio continente anche i barometri e i termometri. Entro il 2011, spiegavano gli esperti, dovevano essere bloccate tutte le esportazioni di mercurio mentre, già dal 2020, si dovranno arrestare tutte quelle attività produttive che utilizzano tali sostanze pericolose per l'uomo. La battaglia contro il metallo liquido, utilizzato anche nell'odontoiatria, è stata lanciata da Stavros Dimas, commissario UE all'ambiente. "In dosi elevate – ha detto Dimas – il metallo e i suoi componenti possono rivelarsi mortali. Anche nel caso in cui vengano assimilati in dosi relativamente limitate possono danneggiare seriamente il sistema nervoso" (<http://www.giornaletecnologico.it/scienza/200502/03/4200c94d032bf/>). La notizia era basata sul comunicato stampa dell'Unione Europea del 31 gennaio 2005 (IP/05/114). Dal 3 aprile 2009, i termometri per la misurazione della temperatura corporea, gli sfigmomanometri e le altre apparecchiature di misura contenenti mercurio utilizzate nel settore sanitario non si trovano più in commercio in base al decreto del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 30 luglio 2008). Colgo l'occasione per ringraziare il prof. Watanabe Akira, linguista dell'Università di Tokyo, che mi ha segnalato l'ultimo compendio dell'opera di Matsuda Hisao, *Kodai no shu*, già pubblicato nel 1975 dalla casa editrice Gakuseisha e ristampato nel gennaio 2005 in edizione tascabile dalla Chikuma gakugei bunko.